



FIPAV
TRIBUNALE FEDERALE
COMUNICATO UFFICIALE N. 50

Riunione del 9 Marzo 2018

TRIBUNALE FEDERALE

Sono presenti:

- Avv. Massimo Rosi - Presidente
- Avv. Antonio Amato - Vice Presidente
- Avv. Antonio Mennuni - Componente Estensore

55.17.18 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- 1)- Società SAB VOLLEY SSDRL LEGNANO
- 2) Sig Alfio Nebuloni quale Presidente della Società SAB VOLLEY SSDRL LEGNANO

IL TRIBUNALE FEDERALE

Visto il provvedimento n. 02/2018 emesso dal Giudice di Lega Serie A Femminile il 1 Marzo 2018 con il quale si deferiva la Società SAB VOLLEY ssdrl Legnano ed il Presidente della stessa per non aver depositato nei termini regolamentari (28 Febbraio 2018) la documentazione attestante il pagamento del 50% dei compensi dovuti per la stagione 2017/2018
esaminata la documentazione acquisita;
preso atto della mancata costituzione in giudizio degli incolpati;

OSSERVA

L'art. 2 bis comma 6 del Regolamento Ammissione Campionati 2017/2018 prevede che i sodalizi nei termini regolamentari (28 Febbraio 2018)



depositino la documentazione attestante il pagamento del 50% dei compensi dovuti per la stagione 2017/2018 in favore dei tesserati.

Già gli incolpati con provvedimento di questo Tribunale del 13 Febbraio 2018 erano stati sanzionati per il mancato rispetto di quanto previsto dal Regolamento ammissione campionati relativamente al pagamento di propri tesserati.

L'odierno procedimento, conseguente alla comunicazione del Giudice di Lega in data 1 Marzo 2018, riguarda il mancato adempimento al deposito nei termini regolamentari (28 Febbraio 2018) della documentazione attestante il pagamento del 50% dei compensi dovuti per la stagione 2017/2018.

I fatti oggetto del presente procedimento risultano storicamente pacifici ed incontestati essendo peraltro ulteriormente asseverati dalla condotta inerte e contumace degli incolpati, dalla quale può desumersi l'assenza di giustificazioni e/o eccezioni idonee ad escludere la palese violazione delle norme richiamate nel capo di incolpazione; conseguentemente deve ritenersi accertata la responsabilità degli incolpati in ordine ai fatti loro contestati.

Alla luce di quanto complessivamente accertato, anche con riferimento alla citata decisione del 13 Febbraio 2018, non impugnata e come tale coperta da giudicato, deve evidenziarsi come il sodalizio incolpato sia venuto meno all'obbligo regolamentare, omettendo di comprovare l'avvenuto rispetto dei termini di pagamento dovuti; la mancanza della documentazione comprova il mancato assolvimento all'onere del pagamento delle obbligazioni assunte nei confronti dei tesserati. Come tale la condotta è da valutarsi di rilevante gravità e come tale legittima l'applicazione delle sanzioni più afflittive previste dall'art. 99 lett d R.G.



Venendo appunto all'aspetto sanzionatorio, questo Tribunale ritiene che nell'applicazione della sanzione della penalizzazione prevista per il sodalizio debba computarsi quella già irrogata con il richiamato provvedimento del 13 Febbraio 2018.

Quanto invece alla sanzione prevista per il legale rappresentante, la gravità dei fatti accertati legittimano l'applicazione di un'ulteriore sanzione rispetto a quella già irrogata con il precedente comunicato, parametrando anche questa al massimo edittale previsto dalla norma di riferimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale:

- a) Valutata la condotta degli incolpati ed accertata la responsabilità dei medesimi in ordine a tutti i fatti contestati, delibera di infliggere le seguenti sanzioni:
- A carico del sodalizio Sab Volley ssdrl Legnano la penalizzazione di ulteriori 4 (quattro) punti nella classifica di Regular Season da scontare nella stagione sportiva 2017-2018;
 - A carico del Presidente sig. Alfio Nebuloni la sospensione da ogni attività federale e da qualsiasi incarico di rappresentanza di Società di Lega per ulteriori mesi 11 (undici) con decorrenza dal termine della sanzione già inflitta con il comunicato ufficiale del 13 Febbraio 2018..

Roma 9 Marzo 2018

Il Presidente

F.to Avv. Massimo Rosi

Affisso il 9 Marzo 2018